

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE

DEL CAMPO DA BASEBALL DI VIA DE GASPERI

L'anno duemilaquindici, il mese di gennaio, il giorno (...../01/2015)

Tra:

1. Il Comune di Ponte di Piave, rappresentato dal Responsabile del Servizio, Geom. Maurizio Cella, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 18.07.2013, Cod.Fisc. CLLMRZ55B05F999w

e

2. il sig. -----, nato a ----- il ----- e residente a -----
----- che agisce come presidente della “Società sportiva A.S.D. Baseball Junior Pumas con sede legale in via Gasparinetti nr. 4 – Ponte di Piave, Cod.Fisc. 94133290265,

Premesso

1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario del campo da Baseball e delle strutture attigue di via De Gasperi n. 1;
2. che la “Società sportiva A.S.D Baseball Team Ponte di Piave” è interessata a continuare ad avere in uso e concessione detto impianto.

Visto l’art. 19 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 16.07.2002.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art. 1 – SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Ponte di Piave, concede in uso alla “Società sportiva A.S.D. Baseball Team Ponte di Piave” di seguito chiamata concessionario, ancorché NON in via esclusiva, che accetta, la struttura “Campo di Baseball e adiacenti

spogliatoi” di Via De Gasperi a Ponte di Piave, per lo svolgimento delle attività sportive, non aventi fine di lucro, indicate nello Statuto della suddetta Associazione.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione in gestione per l’uso della struttura di Via De Gasperi, comprende la struttura immobiliare già nota alle parti.

L’accesso agli spogliatoi situati presso il bocciodromo di Ponte di Piave è così regolamentato:

- gli spogliatoi per la squadra locale, per la squadra ospite e arbitri è ad uso del concessionario che li mette anche a disposizione (quando richiesto) da altre società di baseball.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione scadrà il ----- Il rinnovo avverrà esclusivamente in forma scritta. La revoca della convenzione non dà diritto ad indennizzi di sorta, a qualsivoglia titolo essi fossero richiesti.

Art. 4 – MODALITA’ DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La struttura sportiva comprende campo di gioco con relativi spogliatoi e arredi sportivi, sono escluse tutte le attrezzature e strutture inerenti al gioco baseball di proprietà del concessionario, nelle condizioni attuali e gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nel medesimo stato di conservazione, salvo il normale deperimento d’uso.

Al termine della concessione le parti dovranno redigere apposito verbale di aggiornamento dell’inventario nella quantità e stato d’uso dei beni.

Art. 5 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata, per tutto quanto attiene ai beni siti all'interno della struttura che dovrà essere regolarmente chiusa.

Art. 6 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, può accedere alla struttura accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari, secondo competenza.

E' obbligato, in caso di anomalie, a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – RISARCIMENTO DANNI – GARANZIE – POLIZZA ASSICURATIVA

Tutti i danni causati a cose, ad animali ed a persone, durante la concessione d'uso e non risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa, dovranno essere risarciti agli aventi diritto.

Il Concessionario dovrà annualmente sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa per "responsabilità civile contro terzi" con massimali non inferiori a 2 (due) milioni di Euro a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione dell'impianto per tutti i danni arrecati od arrecabili a terzi, compreso il pubblico ed i fruitori degli impianti. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia per la presente convenzione.

Art. 8 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

La struttura immobiliare dovrà essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale senza onere su semplice richiesta e previo

preavviso di 15 (quindici) giorni, per l'effettuazione di iniziative proprie, poste sotto il proprio patrocinio o disposte dalla stessa con carattere occasionale e/o continuativo compatibilmente con le gare ufficiali di campionato delle squadre iscritte.

Art. 9 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

Sono vietate al Concessionario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quanto specificato nella presente convenzione.

L'uso, esclusivamente episodico, per attività non direttamente legate alla pratica del baseball da parte del concessionario, o l'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di terzi delle strutture in oggetto devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e concordati con il competente Ufficio comunale.

Art. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Società concessionaria si impegna a mantenere, pena la revoca della convenzione, l'intervento attualmente svolto nel settore giovanile in modo consona con il corretto sviluppo psico-fisico dei praticanti e le finalità educative dello sport.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale per lavori di straordinaria manutenzione, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Si obbliga inoltre:

- 1.** ad assicurare l'uso diligente dei beni da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- 2.** a rispettare gli impianti;
- 3.** a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi

responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle Attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.

4. a rispettare e far rispettare il Regolamento Attività Agonistica e la Circolare Attività Agonistica della F.I.B.S. dell'anno in corso.

Art. 11 – UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE A TERZI

Il concessionario viene autorizzato a concedere le strutture sportive oggetto di convenzione a terzi, esclusivamente per il gioco del Baseball, salvo l'eventuale rimborso come previsto nel successivo art. 13. Il concessionario autorizza e concede l'utilizzo delle strutture ad altre società solamente in presenza di una "copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi," questa copertura solleva da qualsiasi responsabilità il Concessionario.

La responsabilità, in questo caso, rimane a carico dell'utilizzatore dell'impianto, sono a carico del concessionario le varie operazioni di apertura, controllo e chiusura degli impianti stessi, sollevando l'Amministrazione comunale stessa.

Nel caso specifico si precisa che il concessionario autorizza altre società ad usufruire per la propria attività sportiva (allenamenti e partite di campionato) le strutture sportive elencate all'art. 2. Tali società dovranno fornire alla società concessionaria prima dell'inizio dell'anno sportivo:

- a) il calendario delle proprie attività;
- b) numero degli iscritti con particolare indicazione dei minori e dei residenti;
- c) la polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi;

Dette società dovranno inoltre rispettare il Regolamento Attività Agonistica e la Circolare Attività Agonistica della F.I.B.S. dell'anno in corso, il tutto

previo accordo e programmazione delle rispettive attività.

Art. 12 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad effettuare i sotto elencati servizi:

- Pulizie generali dei beni dati in concessione inclusi gli spogliatoi e le aree adiacenti l'impianto;
- Custodia e Vigilanza dei beni dati in concessione;
- Manutenzione ordinaria così come previsto dal Codice Civile.

Il concessionario si impegna inoltre:

- 1) a verificare il corretto e razionale uso dell'impianto di illuminazione, del riscaldamento, e dell'acqua;
- 2) ad una corretta differenziazione dei rifiuti ed al conferimento negli appositi contenitori;
- 3) a tenere sempre pulite e sgombre da materiale le aree scoperte incluse quelle relativa all'ingresso agli impianti.
- 4) a garantire la costante presenza di un responsabile della società, che dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul loro uso e sul corretto comportamento degli atleti ed altri presenti, compreso il pubblico qualora autorizzato.
- 5) ad evitare che nei locali oggetto della presente convenzione, si svolgano attività e manifestazioni non sportive, salvo autorizzazione del Comune;
- 6) a vigilare contro il danneggiamento o deterioramento dei locali, impianti, materiali ed attrezzature, rimettendo al primitivo stato quanto danneggiato.
- 7) a sorvegliare affinché venga rispettato il divieto di fumare nei locali ottenuti in custodia, compreso l'ingresso al campo;
- 8) evitare la concessione in uso, anche parziale dei locali oggetto della

convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo, salvo esplicita autorizzazione del Comune.

9) Provvedere al taglio del manto erboso, in conformità alle esigenze di gioco, compreso lo smaltimento del materiale;

10) Provvedere ad innaffiare il manto erboso e le zone in terra rossa, previo accordo con la società sportiva che usufruisce del medesimo impianto (calcio);

La società dovrà fornire prima dell'inizio dell'anno sportivo:

a) il calendario delle proprie attività e delle altre società che usufruiscono degli impianti durante l'anno sportivo;

b) numero degli iscritti con particolare indicazione dei minori e dei residenti;

Dovrà inoltre fornire entro 30 (trenta giorni) dalla sottoscrizione della presente convenzione:

1) lo statuto vigente;

2) il rendiconto economico dell'anno precedente.

Art. 13 – ASPETTI ECONOMICI

Per la gestione dell'impianto in oggetto il Comune fissa in € 1.300,00 (milletrecento) annue l'entità del contributo da erogare al concessionario entro il mese di settembre di ogni anno.

Viene determinato inoltre, che il concessionario percepirà quale indennizzo per l'uso delle strutture sportive da parte di altre società di baseball:

- € 6,00 (sei) orari per allenamenti e partite senza utilizzo spogliatoi e attrezzature.

- € 10,00 (dieci) orari per allenamenti e partite con utilizzo spogliatoi e senza

le attrezzature.

- € 10,00 (dieci) orari per utilizzo delle attrezzature.

Il pagamento sarà effettuato a scadenza mensile, il giorno 10 del mese successivo, direttamente al concessionario, presso il campo da baseball e previa ricevuta di pagamento. Tale indennizzo potrà comunque essere rideterminato di anno in anno a seconda degli introiti riscossi dal concessionario. E' data facoltà al Concessionario di sospendere senza riserve l'utilizzo degli impianti a quelle società o fruitori che non ottemperassero al pagamento puntuale del corrispettivo dovuto, o non rispettassero le modalità di utilizzo degli impianti deliberati dal Comune in accordo con il Concessionario.

Art. 14 – COMPETENZE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e la società utilizzatrice dell'impianto sarà posta all'attenzione del Sindaco e dell'Assessore di Reparto per l'esame e la successiva definizione.

Art. 15 – PERSONALE

Il Concessionario è responsabile dell'attività e della sicurezza dei propri soci e/o collaboratori. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale della Concessionaria e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori della Società.

Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di

